

Allegato 1

REGIONE TOSCANA
**“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”**
**“ Contributi a fondo perduto a favore
delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici
dei comuni toscani”**

INDICE

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
- 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari/Beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
 - 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità**
- 3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AIUTO**
 - 3.1 Tipologia dell'aiuto**
 - 3.2 Cumulo**
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda**
- 5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause d'inammissibilità**
 - 5.4 Concessione dell'agevolazione**
 - 5.5 Controlli successivi alla presentazione della domanda**
 - 5.6 Rinuncia all'agevolazione**
- 6. MODALITÀ DI EROGAZIONE**
- 7. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
 - 7.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale**
 - 7.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione**
 - 7.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
 - 7.4 Sanzioni**
- 8. DISPOSIZIONI FINALI**
 - 8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE/679/2016**
 - 8.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
 - 8.3 Disposizioni finali**
- 9. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**
- 10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato a favorire, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione dei ricavi registrata, alle imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani, nei comuni termali e nei comuni classificati "zona rossa" nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021, che per effetto dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una riduzione o sospensione delle attività.

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021 e C(2021) 8442 del 18 Novembre 2021;
- DECRETO LEGGE 22 marzo, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 69 del 21/5/2021.
- DECRETO LEGGE 25 maggio, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23/7/2021.

1.2 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie destinate all'attivazione del presente intervento sono in totale pari ad Euro 18.269.669,42.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, operanti nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat 2007 ritenuti ammissibili ai sensi della DGR 643/2014, classificati "Turismo, commercio e cultura" che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicate nei:

- Centri storici dei comuni toscani, ovvero le zone territoriali omogenee individuate dalla lettera "A" dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e zone equipollenti individuate dagli strumenti urbanistici comunali, alla data di emanazione del Bando;
- Comuni termali, ovvero i comuni per i quali è stata rilasciata concessione ai sensi degli art. 14-15 e 26 della L.R. 38/2004, il cui elenco, tenuto dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) della medesima legge, è riportato nell'allegato B alla DGR n.1348 del 13/12/2021 ;

- Comuni che, nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021, con apposita ordinanza, sono stati classificati "zona rossa", il cui elenco è riportato nell'allegato B alla DGR n. 1348 del 13/12/2021.

Saranno escluse le imprese che hanno già partecipato ai bandi della Regione Toscana, emanati o di prossima emanazione, a favore delle imprese di seguito indicate, per "ristorare" parzialmente la riduzione di fatturato subita a causa della pandemia da Covid-19:

- Imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici;
- Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- Imprese operanti nel settore delle discoteche;
- Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- Imprese che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali;
- Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo solo a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (in seguito "2° periodo") sia inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (in seguito "1° periodo").

Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo. Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

Per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l'attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ed il contributo riconosciuto sarà pari ad Euro 1.000,00.

Per "avvio dell'attività" si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.

Data la natura dell'aiuto (ovvero di ristoro per la riduzione di fatturato/corrispettivi), il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità della riduzione di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l'attività solo per una parte del 1° periodo, si assumerà invece una stima della riduzione di fatturato/corrispettivi dell'intero anno, ottenuta dalla media mensile della riduzione di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.

Nel caso l'impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato (cessione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, scissione, fusione) sia per la determinazione della riduzione di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.

Gli aiuti saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del

13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021 e C(2021) 8442 del 18 Novembre 2021.

Gli ulteriori requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e ss.mm.ii e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art. 7 comma 1, lett. a).

Il richiedente pertanto, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 ed al calo del fatturato/corrispettivi di cui sopra, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al par. 2.1; il predetto Codice Ateco Istat deve risultare da visura camerale; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare un'attività economica rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 dei settori di attività ammissibili, individuate al precedente paragrafo 2.1;
2. avere la sede principale o almeno l'unità locale ubicata nei territori individuati al precedente paragrafo 2.1; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale;
3. essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹ (DURC);
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
5. di non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) mancata realizzazione del progetto;
 - b) mancanza o venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
 - c) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - d) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22;
 - e) adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;
 - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - g) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);

¹ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

- h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017);
- i) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento.

Si precisa che, ai sensi della DGRT n. 1243 del 15/09/2020, l'art. 23 della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione dalla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, viene disapplicato qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza. Pertanto, per gli atti di revoca adottati nel periodo intercorrente tra le date sopra citate, i motivi di revoca di cui alle lettere a), f), g) e h) non saranno considerati rilevanti ai fini dell'inammissibilità della domanda;

6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001²:

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione³;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁵:

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode⁶, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

² D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

³ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art. 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁴ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁵ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

⁶ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁷ o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁸ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;⁹
- essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
- possedere la "dimensione" di MPMI;
- non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione

⁷ Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda.

⁸ Art. 25, L.R. n. 71/2017

⁹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

12. essere impresa attiva. Per le imprese l'inizio attività deve risultare da visura camerale. Per i liberi professionisti "essere in attività" già al momento della presentazione della domanda (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva);
13. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 9) e 12);
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione** del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), e 13) del medesimo paragrafo 2.2., a valere sulle domande presentate, come precisato al successivo paragrafo 5.5.

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AIUTO

3.1 Tipologia dell'aiuto

L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari ad Euro 2.500,00.

Il contributo può essere cumulato con eventuali aiuti già ricevuti a valere su precedenti bandi "ristori" della Regione Toscana, fino alla concorrenza della riduzione in termini assoluti del fatturato dichiarato. In questo caso i beneficiari saranno collocati in fondo alla graduatoria.

Gli aiuti saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021 e C(2021) 8442 del 18 Novembre 2021.

In considerazione della finalità dell'aiuto, si ritiene non applicabile l'art. 20 della L.R. 71/2017 che prevede, per le imprese beneficiarie di agevolazioni, l'obbligo di mantenere per otto anni successivi all'erogazione del saldo:

- a) l'investimento oggetto di agevolazione;
- b) l'unità produttiva localizzata in Toscana.

3.2 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto

previsto da quest'ultimo e comunque nei limiti della riduzione del fatturato/corrispettivi di cui al paragrafo 2.2 del presente Bando.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente bando, ai sensi della LR 28/2008 come integrata con LR 50/2014, è stata individuata Sviluppo Toscana SpA per "le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020".

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo all'indirizzo <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoricentristorici>, a partire dalle ore 9.00 del giorno 17 gennaio 2022 e fino alle ore 17.00 del 4 febbraio 2022.

La domanda consiste nella compilazione di un formulario online e si formalizza al momento della chiusura della compilazione mediante apposito pulsante. La domanda non necessita di essere firmata digitalmente. Al momento della chiusura verrà attribuito e reso pubblico al presentatore il protocollo di ricezione.

La domanda può essere presentata esclusivamente dal professionista stesso o da un legale rappresentante dell'impresa, il cui titolo verrà riscontrato tramite visura camerale.

La domanda di aiuto si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda presente sul sistema.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda presentata da persona non titolata alla rappresentanza, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- **per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda:**
ristoricentristorici@sviluppo.toscana.it
- **per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale:**
supportoristoricentristorici@sviluppo.toscana.it

4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda

La domanda di aiuto è il documento, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione. Ai fini dell'istruttoria fanno fede i dati inseriti in domanda e presenti sul sistema informatico.

1. La domanda di aiuto contiene le dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 relative ai seguenti requisiti:

- DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITÀ A CONTRARRE ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231
- DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI
- DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO e ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI E INTERDITTIVI
- DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
- DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI
- DICHIARAZIONE DI CUMULO
- DICHIARAZIONE RELATIVA AL FATTURATO E AI CORRISPETTIVI DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 (1° periodo) E DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020(2° periodo)
- PER LE IMPRESE CHE SI SONO COSTITUITE NEL CORSO DEL 2° periodo, DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI INIZIO DELL'OPERATIVITÀ RICOMPRESA NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020
- Per i liberi professionisti, dovrà essere allegata la sezione anagrafica del cassetto fiscale.

Non è consentito presentare più di una domanda per il medesimo beneficiario. In caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al precedente paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3);

- **concessione dell'agevolazione** (v. paragrafo 5.4).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3).

L'istruttoria di ammissibilità e selezione è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- la completezza della domanda stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando.

Si specifica che, nel caso in cui le dichiarazioni obbligatorie corrispondenti ai requisiti di ammissibilità non vengano rilasciate, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

5.4 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra temporale di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana SpA. In caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente calcolato con due decimali. Le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 2° periodo saranno posizionati automaticamente al primo posto nella graduatoria.

Le imprese che, invece, hanno già beneficiato di un contributo su un precedente bando "ristori" della Regione Toscana saranno posizionate in fondo alla graduatoria.

Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria il calo del fatturato e dei corrispettivi potrà essere quantificato con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.

Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la suddetta istanza del Soggetto Gestore agli Enti preposti, inserita in fase istruttoria, si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali, ove obbligatoria, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

Allo stesso modo, qualora la verifica del requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2. del presente bando non si riuscisse a completare nei termini previsti, a causa di una elevata numerosità di soggetti partecipanti, la stessa potrà essere completata nei 90 gg successivi alla chiusura della raccolta progettuale. Conseguentemente il richiedente potrà essere ammesso con riserva, rinviando la concessione e l'erogazione del contributo al momento del completamento di tale verifica.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana del Decreto di approvazione della graduatoria, ovvero dal ricevimento della comunicazione di non ammissione in caso di rigetto della domanda.

5.5 Controlli successivi alla presentazione della domanda

Entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale (anche tramite il soggetto gestore) avvia i controlli sui requisiti autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In particolare, i controlli verranno attuati su un campione rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti autodichiarati, nelle percentuali stabilite con DGR n. 375 del 06/04/2021 e successiva DGR n. 1269 del 29/11/2021.

5.6 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare l'eventuale rinuncia al contributo **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana del Decreto di approvazione della graduatoria**. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C., alla Regione Toscana/soggetto gestore che adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

In caso di rinuncia comunicata oltre il suddetto termine di 60 gg, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹⁰ come indicato al paragrafo 7.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione che sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale.**

6. MODALITA' DI EROGAZIONE

La domanda di aiuto vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente spettante. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di agevolazione, il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana SpA in unica soluzione, contestualmente alla concessione dell'aiuto, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.

L'erogazione viene effettuata successivamente alla conclusione dell'istruttoria di ammissione della domanda di agevolazione e previa verifica della localizzazione nelle aree interessate di cui al par. 2.1. Relativamente alla localizzazione nelle zone territoriali omogenee individuate dalla lettera "A" dell' art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e zone equipollenti individuate dagli strumenti urbanistici comunali, la verifica dovrà essere effettuata attraverso la validazione da parte dei comuni interessati della dichiarazione rilasciata dalle imprese.

Qualora i controlli a campione di cui al par. 5.5 siano stati avviati ma non ancora conclusi, l'erogazione sarà assoggettata a clausola risolutiva espressa dell'esito negativo dei controlli stessi: nel caso in cui da detti controlli emergesse la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti, si procederà alla revoca di cui al par. 7 ed al recupero di quanto illegittimamente percepito dal beneficiario.

¹⁰ Art. 24, L.R. n. 71/2017

Con riferimento al requisito 11) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autocertificazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

7. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

7.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria sul sito di Sviluppo Toscana;
- esito negativo dei controlli svolti successivamente alla presentazione della domanda;
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo.

7.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui al paragrafo 7.1 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, provvedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.

Il soggetto gestore comunica, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, unitamente agli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali). Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

7.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana del Decreto di approvazione della graduatoria è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione¹¹ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale ¹², tenuto conto anche di quanto disposto con DGR 1243/2020.

7.4 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;

¹¹ Art. 24, L.R. n. 71/2017

¹² Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana - Giunta Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email: urp_dpo@regione.toscana.it).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Politiche di sostegno alle imprese) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento è il Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana SPA) nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze - viale Matteotti n. 60 cap 50132 Città Firenze.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

8.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive Ing. Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso¹³ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

ristoricistorici@sviluppo.toscana.it

8.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

I dati del beneficiario, disponibili nelle banche dati esterne, potranno essere trattati tramite il sistema antifrode della Commissione Europea ARACHNE, al fine di implementare specifici indicatori di rischio; tali indicatori potranno essere considerati ai fini del campionamento dei controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma. Nell'ambito del sito del POR FESR, all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/sistemi-gestione-controllo>, è presente il link al sito della Commissione Europea finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti negativi

¹³ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

dell'istruttoria delle domande. L'indirizzo di PEC da utilizzare è asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

9. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni con L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus e le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 N. 1268/2012, RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE/EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE FINANZIARIE APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE

REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria1/2013

Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"

D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 05-02-2018, n. 196 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183";

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti"

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"

LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"

D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Legge 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

L. 21 maggio 2021, n. 69 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 41/2021

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"

DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

L.R. n. 71 del 15/12/2017 e ss.mm.ii., della L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017";

Delibera G.R. n. 375 del 6-04-2021 "DGR n. 868 del 13/07/2020 "Indirizzi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni alle imprese" - Modifiche per procedimenti amministrativi di concessione contributi per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Delibera G.R. n. 1348 del 13-12-2021 "Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani".